



## PARTE SPECIALE MODELLO ORGANIZZATIVO

### Sommario

<b>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<i>LE FIGURE DI REATO: .....</i>	<i>3</i>
<i>ATTIVITA' SENSIBILI .....</i>	<i>11</i>
<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</i>	<i>11</i>
Selezione, assunzione e gestione del personale:.....	12
<b>REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>13</b>
<i>FIGURE DI REATO SOCIETARI .....</i>	<i>13</i>
<i>ATTIVITA' SENSIBILI.....</i>	<i>19</i>
<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</i>	<i>20</i>
<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....</i>	<i>25</i>
<i>ATTIVITA' SENSIBILI.....</i>	<i>29</i>
<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</i>	<i>29</i>
<b>REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO .....</b>	<b>31</b>
<i>FIGURE DI REATO .....</i>	<i>31</i>
<i>ATTIVITA' SENSIBILI .....</i>	<i>34</i>
<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</i>	<i>34</i>
<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....</b>	<b>35</b>
<i>FIGURE DI REATO. ....</i>	<i>35</i>
<i>ATTIVITA' SENSIBILI .....</i>	<i>42</i>
<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</i>	<i>42</i>
<b>REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>43</b>
<i>FIGURE DI REATO .....</i>	<i>43</i>
<i>ATTIVITA' SENSIBILI.....</i>	<i>46</i>
<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</i>	<i>46</i>
<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>	<b>47</b>
<i>I processi sensibili .....</i>	<i>48</i>
<i>Principi di Comportamento.....</i>	<i>48</i>
<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>50</b>
<b>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>50</b>
<i>I processi sensibili .....</i>	<i>53</i>
<i>Attività Sensibili .....</i>	<i>53</i>
<i>Funzioni aziendali coinvolte .....</i>	<i>53</i>
<i>Reato .....</i>	<i>53</i>
<i>I) Gestione banche dati e software .....</i>	<i>53</i>
<i>Principi di Comportamento.....</i>	<i>53</i>
<b>ALTRE TIPOLOGIE DI REATO .....</b>	<b>55</b>



## **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **LE FIGURE DI REATO**

#### **Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questa figura di reato presuppone che l'azienda abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita. Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale o in conto interessi. Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario della sovvenzione il quale non amministra correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

#### **Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente al reato di cui all'art. 316-bis c.p., non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro ottenimento che risulta evidentemente indebito.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) l'indebita percezione di erogazioni è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo. Il reato ha dunque natura residuale, ovvero si configura solo qualora la condotta non integri la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p.

#### **Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture**

La norma punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente del codice penale.

**Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico:**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'ambito di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni artatamente modificate in modo da conseguire vantaggi non dovuti. Si pensi alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

**Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il (atto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "*quid pluris*" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno. In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

**Art. 640 ter c.p. - Frode informatica ai danni dello Stato:**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'elemento oggettivo di questo reato è caratterizzato dall'illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'interferenza può realizzarsi in varie

forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Ad esempio, integra il reato, la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

### **Delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898**

La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

### **Art. 317 c.p. - Concussione**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per costringerlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.

### **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione:**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La norma in esame ha subito una riscrittura ad opera della L. 190/2012 e un inasprimento punitivo ad opera della L. 69/2015. Nella formulazione previgente, l'art. 318 c.p., rubricato "corruzione per un atto d'ufficio", puniva, con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceveva, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli era dovuta, o ne accettava la promessa. Un trattamento più mite (reclusione fino ad un anno) era riservato al pubblico ufficiale che riceveva la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. La nuova formulazione dell' art. 318 c.p., ora intitolato "corruzione per l'esercizio della funzione", svincola l'ipotesi delittuosa dal compimento di uno specifico atto d'ufficio e va a colpire anche la generica messa a disposizione retribuita del soggetto pubblico (c.d. "messa a libro paga").

Eliminato il riferimento ad un atto determinato, il disvalore del fatto finisce per ruotare tutto intorno all'indebita remunerazione per l'esercizio delle funzioni, all'asservimento della funzione pubblica ad interessi privati, senza che assuma più rilevanza una distinzione fra atto già compiuto o da compiere, e questo neanche per il corruttore.

### **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

### **Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli art. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Non è, necessario, però, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero. Ad esempio, potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (es., il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

### **Art. 319 quater Codice Penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto in esame consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che induce taluno a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o ad una terza persona, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. Il capoverso della norma estende la punibilità anche a colui che dà o promettere il denaro o altra utilità. Dal punto di vista del diritto intertemporale, sussiste continuità normativa fra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p. ed il nuovo reato di cui all'art. 319-quater c.p., di talché le condotte tenute dal

soggetto pubblico sotto la normativa precedente dovranno essere punite con il trattamento più mite previsto dalla norma in commento, salvo lo sbarramento del giudicato ai sensi dell' art. 2, comma 4, c.p. (Cass.S.U., n. 12228 /2013), soluzione che avrà conseguenze di non secondario rilievo sui processi in corso, tenuto conto della considerevole riduzione del termine di prescrizione.

Ovviamente, per il privato, trattandosi di nuova incriminazione, il reato in esame potrà essere imputato solo per le condotte tenute dopo l'entrata in vigore della riforma

L'introduzione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è la conseguenza della scelta, operata dal Legislatore di scindere il delitto di concussione in due autonome fattispecie: da un lato, la concussione per costrizione, rimasta all'interno dell'art. 317 c.p., limitata al solo pubblico ufficiale e punita più gravemente (il minimo edittale è stato elevato da quattro a sei anni di reclusione), dall'altro, la concussione per induzione, ribattezzata "induzione indebita a dare o promettere utilità", collocata nel nuovo art. 319-quater c.p. ed estesa anche al privato, che per tale fattispecie passa dal ruolo di vittima del reato a quella di soggetto attivo, sia pure punito con un trattamento assai più mite (reclusione fino a tre anni) rispetto al soggetto pubblico. La fattispecie mira a scongiurare fenomeni di deresponsabilizzazione del concusso che avesse conseguito vantaggi dal comportamento del pubblico ufficiale.

#### **Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

#### **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni dell'articolo 319 di applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

#### **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. È sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

**Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

L'articolo in questione, è stato introdotto nel decreto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D. Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006.

#### **Art. 314 c.p. Peculato**

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

#### **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

#### **Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio**

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 al Decreto, l'abuso d'ufficio costituisce un reato presupposto solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

In particolare, la norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

#### **Nozione di Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio**

Gli artt. 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

**Pubblico Ufficiale** (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172198/85). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI, n. 172191/85).

**Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.)** è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**Art. 23 D. Lgs. 231/2001 - Inosservanza delle sanzioni interdittive.**

Il reato previsto nel corpo del Decreto punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure. Ai fini della presente norma rilevano tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare modalità operative difformi rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva. Al riguardo, si ricorda che le misure cautelari e le sanzioni interdittive previste dagli artt. 9 e 45 del Decreto sono:

- ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il reato potrebbe configurarsi quando nel corso o all'esito di un procedimento relativo alla responsabilità amministrativa dell'Ente cui l'agente appartiene o di un altro Ente con il quale detto soggetto abbia, per conto della società, rapporti di qualsiasi natura, sia applicata - in via cautelare o definitiva - una misura interdittiva ai sensi del Decreto. A titolo esemplificativo, si consideri il caso dell'Ente cui sia stata applicata la misura cautelare interdittiva della revoca delle autorizzazioni che, in violazione di detta prescrizione, per interposta persona o in forma occulta, richieda nuove autorizzazioni anche mediante costituzione di nuove ragioni sociali, comunque, riconducibili agli autori del reato.

**I rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione**

Sulla scorta della documentazione raccolta e delle interviste effettuate risulta che l'Ente intrattiene diversi rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito delle materie di sua competenza.

### **ATTIVITA' SENSIBILI**

Di seguito, vengono elencati i principali processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, ordinati con rischio residuo decrescente e divisi secondo il criterio sopradescritto.

<b>Attività sensibili</b>	<b>Funzioni aziendali coinvolte</b>	<b>Reato</b>
<p><i>Rapporti frequenti con le Pubbliche Amministrazioni competenti, con riferimento alle Autorizzazioni relative alle varie attività aziendali;</i></p> <p><i>Verifiche periodiche di controllo da parte delle competenti Autorità;</i></p> <p><i>Predisposizione documentazione necessaria alla eventuale partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione e/o società</i></p> <p><i>Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela ambientale;</i></p> <p><i>Sponsorizzazioni;</i></p> <p><i>Omaggi o donazioni di modico valore.</i></p>	<p><i>Amministratore Unico</i></p> <p><i>Direttore;</i></p> <p><i>Responsabile Commerciale</i></p> <p><i>Responsabile Amministrativo;</i></p> <p><i>Responsabile settore operativo;</i></p>	<p><i>Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o comunitario (art. 316-bis c.p.).</i></p> <p><i>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o da parte di ente comunitario (art. 316-ter c.p.)</i></p> <p><i>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</i></p> <p><i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</i></p> <p><i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</i></p> <p><i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i></p> <p><i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</i></p> <p><i>Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</i></p> <p><i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</i></p> <p><i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</i></p> <p><i>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</i></p> <p><i>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</i></p>

### **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Di seguito sono esposti i principi di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex Decreto.

Tali linee guida si riferiscono a comportamenti in linea con quanto espresso dai principi del Codice Etico dell'Ente.

Più precisamente:

Gli organi sociali, i Dirigenti, i Dipendenti, i consulenti e chiunque operi in nome e per conto dell'Ente e che in funzione di ciò abbia contatti formali e/o informali con la Pubblica Amministrazione deve:

- ✓ osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ prevedere da e verso la Pubblica Amministrazione idonei sistemi di tracciabilità dei flussi informativi;
- ✓ prevedere che dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare segnalazioni all'OdV;

- ✓ evitare lo sfruttamento indebito di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., al fine di far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita ovvero quale remunerazione del predetto pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., in relazione all'esercizio delle relative funzioni o poteri.

Di converso, la Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ad esempio, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sarà necessario:

- ✓ non dare seguito alla richiesta;
- ✓ darne tempestivamente notizia al proprio Responsabile
- ✓ provvedere, a cura del Responsabile, a darne segnalazione all'Organismo di Vigilanza e, possibilmente, anche al Consiglio di Amministrazione

### **Selezione, assunzione e gestione del personale:**

#### **Procedure/linee guida/prassi operative – Descrizione del processo**

Le attività di selezione, assunzione e gestione del personale sia dipendente che in regime di libera professione vengono svolte secondo una prassi operativa consolidata.

Il processo di selezione e assunzione è articolato come segue:

- la necessità di una nuova risorsa viene manifestata dai Responsabili di Area/Servizio al Direttore, o direttamente su input di quest'ultimo;
- Previa verifica del budget annuale relativo alle assunzioni e conformemente a quanto previsto dalla pianta organica, la selezione della nuova risorsa viene proposta dal Direttore al Consiglio di Amministrazione, che la approva.

Laddove tale assunzione non sia prevista dal bilancio di previsione e dalla pianta organica, la richiesta di assunzione e la relativa proposta di copertura di spesa dovranno essere sottoposti per autorizzazione all'Assemblea, quale variazione al bilancio di previsione.

- per la selezione di personale trova applicazione il Regolamento "Modalità di ricerca e di selezione del personale" che disciplina l'evidenza pubblica degli avvisi, le procedure di selezione e l'esito;
- prima di procedere con la stesura finale del contratto, il Direttore in accordo con l'Amministratore Unico chiede conferma al consulente esterno dei dati relativi agli aspetti giuslavoristici;
- i contratti di assunzione e gli incarichi di collaborazione/consulenza sono firmati dal Direttore;
- la formazione di ingresso per l'inserimento del nuovo assunto e la visita medica sono gestite dal Responsabile Risorse umane tramite l'Ufficio del personale in accordo con il Medico Competente;
- l'archiviazione dei contratti e delle lettere di assunzione è a cura del Direttore;
- la documentazione inerente alle procedure di selezione rimane agli atti dell'Azienda presso la sede.

## **REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI**

### **FIGURE DI REATO SOCIETARI**

#### **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali:**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

#### **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate.**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali a seguito entrata in vigore della l. n. 69/2015, è costituito da due fattispecie incriminatrici (artt. 2621 e 2622), caratterizzate entrambe come reati di pericolo e differenziate alla luce della tipologia societaria, e da due norme (artt. 2621-bis e 2621-ter) riferite solo all'art. 2621 e contenenti una cornice di pena più mite per i fatti di "lieve entità" e una causa di non punibilità per la loro "particolare tenuità".

Si ritiene che tale fattispecie non sia configurabile rispetto all'Ente in esame.

#### **Art. 173-bis del D.Lgs 58/98 Falso in prospetto**

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte

pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato si configura come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

#### **Art. 2625 c.c. - Impedito controllo:**

Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che nella prima ipotesi, impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o del Collegio Sindacale; per quanto concerne le attività di controllo attribuite alle società di revisione dalle leggi in materia, il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 ha eliminato il riferimento a detti organi dal testo della norma che originariamente li ricomprendeva. L'attuale art. 29 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 sanziona oggi i componenti degli organi di amministrazione che, occultando documenti o con altri artifici idonei, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale. La norma non è richiamata dal testo dell'art. 25-ter ma in un'ottica prudenziale, l'Ente ha deciso di tenere conto anche di tale fattispecie. Nella seconda fattispecie, invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. La procedibilità per questa secondo fattispecie è a querela di parte.

#### **Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti:**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono evidentemente essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### **Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite. L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può però integrare un reato più grave, ovvero l'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p. da qui l'esigenza di introdurre la clausola "salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge. È prevista l'estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante:**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato. Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà - o quanto meno dall' 'accettazione del rischio - di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

#### **Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori:**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato. Per ciò che concerne le operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi

di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale. Con riferimento invece alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, laddove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

#### **Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c., da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

#### **Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale:**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono:

- a) l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzata, è prevista la reclusione fino a un anno.

#### **Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. È contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi. Come per l'ipotesi

prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

#### **Art. 2635 co. 3 c.c. Corruzione tra privati**

L'art. 1 co. 76 L. 190/2012 ha modificato l'art. 2635 c.c., introducendo il reato di "corruzione tra privati" nel Decreto, il quale poi è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, relativo all'"Attuazione della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

La ratio incriminatrice della norma è da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di mala gestio connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario. Occorre evidenziare che, ai fini dell'applicabilità del Decreto, rileva il comportamento degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e le persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti su menzionati, i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettino la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 38/17, rilevano anche le condotte di chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. In ultimo, si precisa che il reato è procedibile d'ufficio qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate è punito con le medesime pene.

#### **Art. 2365-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati**

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, relativo all'"Attuazione della Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

In particolare, viene punito chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per tale reato, si procede sempre a querela della persona offesa.

#### **Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea:**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La condotta illecita, costituendo un reato comune, può essere realizzata da chiunque e si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti

simulati o fraudolenti, come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea. È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse della Società.

#### **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio**

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

#### **Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza. In ultimo è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa.

**Art. 2639 c.c. - Estensione di qualifiche soggettive:**

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Il primo comma della disposizione in esame fa espresso riferimento alla figura dell'amministratore di fatto. L'equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di "continuità" e di "significatività" rispetto ai poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni. Il secondo comma prevede espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (ad es. commissari); salva la possibilità di applicare la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in tutti gli altri casi.

**ATTIVITÀ SENSIBILI**

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p><b>Predisposizione dei bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali</b> previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione, approvazione);</p> <p><b>Gestione delle operazioni societarie;</b></p> <p><b>Gestione del rapporto con il Revisore;</b></p> <p><b>Gestione dei rapporti con i fornitori e utenti.</b></p>	<p><i>Amministratore Unico</i></p> <p><i>Revisore contabile;</i></p> <p><i>Direttore;</i></p> <p><i>Responsabile Commerciale</i></p> <p><i>Responsabile Amministrativo;</i></p> <p><i>Responsabile settore operativo;</i></p>	<p><b>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</b></p> <p><b>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.)</b></p> <p><b>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</b></p> <p><b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</b></p> <p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</b></p> <p><b>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</b></p> <p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</b></p> <p><b>Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)</b></p> <p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</b></p> <p><b>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</b></p> <p><b>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</b></p> <p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</b></p>

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della Società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Nella considerazione che se il reato presupposto è di natura tributaria lo stesso si può (sempre) ipotizzare commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica (purché si evidenzi anche l'eventuale insufficienza dei modelli organizzativi, di gestione o di controllo operanti all'interno della società), l'analisi dei processi della Società ha consentito, di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi una delle fattispecie di reato oggetto della presente Parte Speciale:

**A. Gestione contabilità**

- 1) Gestione fatturazione attiva e passiva
- 2) Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito

**B. Approvvigionamenti di beni e servizi**

- 1) Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni
- 2) Gestione anagrafica fornitore

**C. Gestione rimborsi spesa ai dipendenti / collaboratori**

**D. Adempimenti fiscali – tributari**

- 1) Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- 2) Calcolo obbligazioni tributarie
- 3) Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi

**E. Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali**

**F. Gestione delle operazioni straordinarie**

**G. Cessione / dismissione di assets aziendali**

**PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Si rinvia all'osservanza di quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare parte integrante del presente Modello. In particolare, si richiamano – inter alia - i seguenti obblighi comportamentali:

- ✓ tutte le azioni e le operazioni dell'Ente devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento;
- ✓ ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;

- ✓ tutti i Dipendenti e collaboratori coinvolti nelle scritture contabili sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi, chiari e veritieri;
- ✓ le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione;
- ✓ i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.  
 Inoltre, è fatto divieto di:
  - ✓ occultare documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le attività di controllo, o che, comunque, risultino di ostacolo all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte dei soggetti a ciò deputati. A tal fine, nell'ambito delle attività di propria competenza relative alla valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno, gli Amministratori, i Soci e il Collegio Sindacale instaurano rapporti di collaborazione finalizzati alla comunicazione delle informazioni utili a ridurre i rischi e a migliorare le attività di controllo.
  - ✓ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  - ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

#### **LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/01)**

In relazione alla commissione dei delitti c.d. tributari, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

### **Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti – in via diretta – e dei Fornitori Esterni, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- ✓ violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
  
- ✓ La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:
- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli organi apicali ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ✓ assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli Uffici, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà apicale;
- ✓ evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente;
- ✓ effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità;
- ✓ comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- ✓ raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni di cui sopra, sulla base delle medesime informazioni;
- ✓ diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- ✓ porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- ✓ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ✓ rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;
- ✓ porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del CdA e del Revisore;

- ✓ determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- ✓ pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- ✓ esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- ✓ diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

### **Principi di attuazione dei processi decisionali**

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

### ***Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge***

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- ✓ la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:
  - gestione della contabilità generale;
  - valutazione e stima delle poste di bilancio
  - redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- ✓ predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali;
- ✓ la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- ✓ la definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria;
- ✓ lo svolgimento di una o più riunioni tra il Revisore e l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta con il CdA per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- ✓ l'obbligo di modifica ai dati contabili solo da parte della Funzione che li ha generati. Deve essere, inoltre, data adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali;
- ✓ l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
- ✓ l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro

formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio del CdA al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, successiva all'approvazione e alla relativa archiviazione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25- *quinquiesdecies* del Decreto (reati tributari) si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio "Acquisto di lavori, beni e servizi" incluso l'acquisto di consulenze.

In particolare, lo svolgimento dell'attività prevede altresì:

- ✓ esistenza di controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- ✓ utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- ✓ il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- ✓ il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- ✓ che i pagamenti siano effettuati previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.

### ***Gestione dei rapporti con l'Amministratore Unico, il Revisore ed il Direttore***

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- ✓ l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti;
- ✓ l'obbligo di trasmissione al Revisore – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti sui si debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- ✓ la garanzia, da parte del responsabile della Funzione di riferimento di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti al Revisore all'Amministratore Unico ed al Direttore e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento;
- ✓ l'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / documenti consegnati o resi disponibili al Revisore all'Amministratore Unico ed al Direttore in conseguenza di tali richieste;
- ✓ che sia comunicato all'OdV qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire al Revisore o a società ad esso collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

### **Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- ✓ la formalizzazione di direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- ✓ l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- ✓ l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, controllo, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- ✓ le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.

### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La Parte Speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, compresi i collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies*, al rispetto dei seguenti principi di comportamento, tra cui **espresso divieto** di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- b. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo.

Nel contempo, è sancito **espresso obbligo** di:

- c. tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- d. rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- e. assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- f. garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- g. garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali *assets* aziendali;
- h. assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- i. assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- j. garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Centrale e le funzioni coinvolte in service;
- k. svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori, con particolare attenzione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- l. acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- m. rispettare la normativa tributaria;
- n. garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

## **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI OD UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

La presente Parte Speciale è relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del Decreto. Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". Da ultimo, con l'entrata in vigore della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, il novero dei reati richiamati dal Decreto si è arricchito della fattispecie di autoriciclaggio, prevista dall'art. 648-ter 1 c.p. e richiamata dall'art. 25-octies del Decreto.

Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dirigenti e dipendenti della Società che, in ragione delle loro cariche o funzioni, curano i flussi finanziari aziendali o le procedure di approvvigionamento.

### ***Le diverse figure di reato***

#### **Art. 648 c.p. – Ricettazione:**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Preliminarmente vi è da dire che un fattore comune a tutti e tre i reati previsti nell'art. 25-octies del Decreto è quello per cui vi sia la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito, con ciò intendendosi tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Analizzando il reato di ricettazione, quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:

- ✓ anteriormente al reato che configura la fattispecie di cui all'art. 648 c.p. sia stato commesso un altro delitto al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato. Nel caso in cui la partecipazione al reato si configuri di dubbia soluzione, soggiunge in aiuto il c.d. criterio cronologico, ossia il principio dottrinario per cui tale condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione dello stesso, mentre integra la fattispecie della ricettazione se posta in essere dopo tale momento;
- ✓ il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.
- ✓ il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.

Per maggiore precisione:

- ✓ con il termine acquistare alcuni autori intendono l'azione del comperare in senso tecnico, mentre altri, assieme alla giurisprudenza prevalente, considerano qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente;
- ✓ l'azione del ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;
- ✓ con occultare si intende nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;

- ✓ l'intromissione consiste in un'attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare;
- ✓ denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto sarebbero da intendersi, in una nozione più estensiva e che l'Ente fa propria per ragioni di maggiore precauzione, non solo il frutto del precedente delitto, ma ogni altra bene avente un'utilità economica o comunque che possa essere oggetto di diritti.

Il delitto in esame, ad ogni modo, si consuma nel momento in cui l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. Come tutti i reati presupposto di cui al decreto è punibile anche nella forma del tentativo. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso, infatti, può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. Molto discusso dal punto di vista dell'elemento soggettivo è invece il problema della punibilità della ricettazione, anche a titolo di dolo eventuale. Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.

#### **Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio:**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si tratta di un reato qualificabile come pluri-offensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico. Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (che non siano quelle precedenti) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza. La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita (utilizzo di denaro di provenienza illecita nei casinò). Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale

concorrente, al delitto presupposto. Costituisce circostanza aggravante speciale aver commesso il delitto nell'esercizio di un'attività professionale, mentre si ha diritto ad una diminuzione della pena nel caso in cui i beni utilizzati provengano da altro delitto per cui è prevista la pena massima non superiore a cinque anni.

**Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando l'atto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Autoriciclaggio**

La norma estende al nuovo delitto l'ambito operativo anche della responsabilità amministrativa degli enti. Nello specifico il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) è stato introdotto nel codice penale tramite la L. 15 dicembre 2014 n.186, che ha modificato, altresì, l'art. 25-octies del DLgs. 231/2001, facendo rientrare il nuovo delitto anche tra i reati-presupposto per la responsabilità degli enti. Tale inserimento reca con sé conseguenze non marginali: non si può, infatti, trascurare il paventato "effetto moltiplicatore" derivante dal fatto che possono costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio anche fattispecie non incluse nel "catalogo 231".

Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale. Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico e commette autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il trattamento sanzionatorio prevede pene diversificate a seconda della gravità del reato presupposto. Più precisamente, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da € 2.500 ad € 12.000 laddove i proventi reimpiegati derivano da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Se le sanzioni per il reato presupposto sono più elevate l'autoriciclaggio è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

A carico dell'ente è prevista, la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore a cinque anni. L'importo della singola quota viene parametrato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione e va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549. La problematica principale concerne i **reati tributari** (D.Lgs 74/2000), atteso che la semplice condotta illecita integrante il reato tributario potrebbe sfociare nell'autoriciclaggio, in quanto i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono normalmente (re)impiegati nell'attività imprenditoriale [in

altri termini la fattispecie di dichiarazione infedele o fraudolenta conduce ad un vantaggio fiscale dove il risparmio d'imposta viene inevitabilmente reimpiegato e pertanto, il rischio di consumare (anche) il delitto di autoriciclaggio si prospetta potenzialmente elevato]. Occorre tuttavia evidenziare che la fattispecie potrebbe sollevare dubbi di compatibilità col principio del *ne bis in idem*– fondato sul diritto di non essere puniti due volte per lo stesso fatto.

In estrema sintesi, esistono in dottrina due tesi contrapposte sul rapporto tra “autoriciclaggio” e “231”:

- ✓ a prima è un'ipotesi “qualificata”: secondo cui la “provvista” oggetto dell'autoriciclaggio deve derivare da un reato rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- ✓ la seconda è un'ipotesi “generica”: per cui qualunque sia il reato-presupposto attraverso il quale si è generato il provento illecito, il suo reimpiego da parte dell'ente (connotato dalle caratteristiche previste dall'art. 648-ter, 1 c.p.) ne determinerebbe la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La tesi “qualificata” sembra preferibile; in quest'ottica, dunque, si può sostenere che, per l'autoriciclaggio dell'ente, si dovrà poter riconoscere la responsabilità della stessa persona fisica e della stessa persona giuridica per entrambi i reati (reato prodromico alla condotta di riciclaggio e riciclaggio stesso).

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

<b>Attività Sensibili</b>	<b>Funzioni aziendali coinvolte</b>	<b>Reato</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione dei fornitori di beni e servizi;</li> <li>• Identificazione, valutazione e stipula nuovi contratti;</li> <li>• Gestione delle condizioni economico-finanziarie alla base dei contratti con i fornitori (includere, le condizioni di pagamento), attività di sollecito del credito scaduto e recupero del credito</li> <li>• Tracciabilità delle entrate ed uscite di cassa</li> <li>• Omaggi e regalie</li> </ul>	<p><i>Amministratore Unico</i></p> <p><i>Direttore;</i></p> <p><i>Responsabile Commerciale</i></p> <p><i>Responsabile Amministrativo;</i></p> <p><i>Responsabile settore operativo</i></p>	<p>Ricettazione (<b>art. 648 c.p.</b>)</p> <p>Riciclaggio (<b>art. 648-bis c.p.</b>)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (<b>art. 648-ter c.p.</b>)</p> <p>Autoriciclaggio (<b>art. 648-ter.1 c.p.</b>)</p>

### **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Per quanto attiene i processi di acquisto forniture, beni e/o servizi (consulenze e prestazioni professionali), devono essere osservati i principi espressi nel Codice Etico con particolare riferimento:

- ✓ al divieto di promessa e/o concessione di erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi dell'Ente;
- ✓ alla necessità che ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale debba avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi debba essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le



- caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- ✓ ai criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori.

## **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

La legge 123/2007 rubricata *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*, in vigore dal 25 agosto 2007, ha apportato grandi modifiche nel nostro sistema normativo.

Da un lato, l'art. 9 della Legge 123/2007, introducendo con l'art. 25-septies i reati di *“Omicidio colposo lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”*, ha ampliato la disciplina nel Decreto anche ai reati colposi; dall'altro in attuazione dell'art. 1 della Legge 123/2007 è stato emanato il testo unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008 che, all'art. 30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

### **FIGURE DI REATO**

#### **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo:**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La fattispecie dell'omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. L'elemento soggettivo su cui poggia il delitto è dunque la colpa, nello specifico, la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all'interno della struttura aziendale all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, è necessario che si ravvisi un rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo dedotto. Di conseguenza, il rapporto di causalità potrebbe essere assente nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifici per una condotta colposa del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità invece può essere esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. nonché del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è inoltre tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. E' per questo motivo che l'Ente ha fatto propria la politica di salvaguardia della salute e sicurezza dei propri dipendenti nonché di tutti coloro i quali si trovino ad essere in contatto con l'ambiente lavorativo dell'Ente come corollario primario ed imprescindibile per un'ottima qualità dell'ambiente di lavoro, investendo sull'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla legge nonché sulla scelta della migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi che si debbano affrontare. E' sempre per questo motivo che il Presidente del CdA, nel caso in cui dovesse ravvisarsi l'impossibilità di garantire gli standard ottimali di sicurezza imposti dalla legge e voluti dalla Società, delibera l'immediata interruzione dell'esercizio dell'attività o l'utilizzo delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo, quanto meno sino al ripristino delle migliori condizioni desiderate. Grava infine sul datore di lavoro il puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

**Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose:**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Si ha lesione di colpa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

L'entità della lesione può essere:

a) lieve: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;

b) grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

c) gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Infine, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

#### Definizioni

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), ha recepito nell'ordinamento italiano varie direttive dell'Unione Europea sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Agli effetti delle disposizioni di cui al citato decreto si intendono:

- ✓ lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- ✓ datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- ✓ servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- ✓ responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ✓ addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ✓ rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- ✓ medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto;
- ✓ prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- ✓ valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

<b>Attività Sensibili</b>	<b>Funzioni aziendali coinvolte</b>	<b>Reato</b>
<p><b>Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro</b>, con particolare riferimento alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornamento del “<i>Documento di Valutazione dei Rischi</i>”, ad opera dei responsabili addetti (interni ed esterni) affinché sia conforme alle prescrizioni dettate ai sensi del D.Lgs. 81/2008;</li> <li>• applicazione ed osservanza delle misure di prevenzione dei rischi, indicate nel “Documento di Valutazione dei Rischi”, con particolare riferimento ai rischi medio-alti;</li> <li>• applicazione ed osservanza delle disposizioni previste nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;</li> <li>• applicazione ed osservanza delle disposizioni delle Procedure Aziendali ivi richiamate;</li> <li>• obblighi di formazione ed informazione previsti dall’articolo 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.</li> </ul>	<p>Amministratore Unico;          Direttore;;          Revisore;          Responsabile Amministrativo;          Responsabile Tecnico          R.S.P.P.;          R.L.S.;          Responsabile Commerciale;          Medico competente.</p>	<p>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)          Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</p>

## **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Il Codice Etico disciplina il tema della “*Salute e Sicurezza*”. La Società si deve attivare, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali. Ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

## **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

### **REATI INFORMATICI**

#### **FIGURE DI REATO.**

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", entrata in vigore nel nostro ordinamento il 5 aprile del 2008, costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche ed estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. La norma ha inoltre stabilito tre principi generali nella cooperazione internazionale:

- a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile;
- b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati;
- c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto alcune modifiche, rilevanti ai fini del presente Modello e, precisamente, relativi al:

1. Codice Penale;
2. D.Lgs. 231/2001;
3. D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy);

### **CODICE PENALE**

#### **Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici:**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

L'art. 24, co. 3 del Decreto sanziona l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005). L'art. 491-bis c.p. estende, infatti, la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476 - 479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.).

**Art. 495 bis c.p. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.**

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa: negli altri casi si procede d'ufficio.

Questa fattispecie di reato, assieme a quelle previste dagli artt. 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies sono quelle ricomprese nel novero dei reati previsti dall'art. 24 bis del Decreto ed hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico", cioè a dire l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato. Il reato in questione, in particolare, ricorre a seguito dell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque, per la sua configurabilità, l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico, volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo.

**Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

È il reato che si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a. introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b. la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verifichino le aggravanti di cui al comma 2, (danneggiamento/distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico) per cui si procede d'ufficio.

**Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Il reato in questione sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

**Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il

fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il reato di cui sopra, ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.

**Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Trattasi dell'ipotesi di reato che sussiste quando - fuori dai casi consentiti dalla legge - si installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici:**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:**

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica:**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se, o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

**Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:**

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**D. LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI**

Sono stati inseriti alcuni commi all'art. 132 che consentono alle forze dell'ordine di "ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo

226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati", fatto salvo l'obbligo di convalida da parte del Pubblico Ministero.

Con la Legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista inoltre la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. I, lett. a-bis) e 3);
- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, co. I);
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64-quinquies e 64-sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costituente della banca di dati (art. 102-bis e 102-ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171-bis);  $\square$  se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171-ter, lett. a, b, c, d e f);
- la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-ter, lett. e);
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo

o servizio idoneo ad facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171-ter, lett. f-bis eh);

- la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SJA (art. 181-bis, co. 2, art. 171-septies);
- la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies).

### ***Gli strumenti adottati dall'Ente per tutelare il trattamento dei dati personali***

L'Ente si è adeguato adottando le disposizione di cui:

- a) al Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- b) al Codice della Privacy, di cui al D.Lgs. 196/03, così come modificato dal recente D.Lgs. 101/18.

Si fa presente che la Direttiva Privacy 2002, aggiornata nel maggio 2021, produrrà effetti a fronte dell'entrata in vigore del regolamento nell'anno 2023.

In particolare, per l'Atc, ispirandosi anche nel rapporto di fiducia con i propri Dipendenti e collaboratori, è necessario adottare il Regolamento aziendale per l'utilizzo dei mezzi informatici, diretto a prevenire eventuali violazioni delle disposizioni normative in materia. In tale documento vanno indicati:

- ✓ i criteri generali di utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dei Dipendenti e dei collaboratori della Società, tra i quali si possono evidenziare:
- ✓ gli strumenti informatici (a titolo esemplificativo computer portatile, stampante, fax, fotocopiatrice), telematici (a titolo esemplificativo accesso ad internet, posta elettronica) e telefonici (a titolo esemplificativo telefono fisso, SIM aziendale), messi a disposizione dei Dipendenti e dei collaboratori costituiscono strumento di lavoro;
- ✓ l'utilizzo di strumenti informatici è consentito per finalità attenenti o comunque connesse con l'attività lavorativa, secondo criteri di correttezza e professionalità;
- ✓ i Dipendenti e i collaboratori devono custodire e utilizzare gli strumenti affidatagli in modo appropriato, con la massima attenzione e diligenza, essendo beni rilevanti anche ai fini della sicurezza del sistema;
- ✓ ogni Dipendente è tenuto ad assumere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informativo aziendale;
- ✓ i comportamenti vietati;
- ✓ i comportamenti ammessi;
- ✓ le principali istruzioni relative alla memorizzazione di dati ed informazioni;
- ✓ le soluzioni da adottarsi al fine di garantire la continuità lavorativa in caso di assenza dal lavoro;

vanno, inoltre, rappresentate le seguenti regole relative a:

- ✓ utilizzo di strumenti aziendali;
- ✓ utilizzo della rete aziendale;
- ✓ gestione delle password;
- ✓ uso della posta elettronica;
- ✓ protezione antivirus;
- ✓ utilizzo della SIM aziendale;
- ✓ provvedimenti disciplinari.

### **ATTIVITA' SENSIBILI**

<b>Attività Sensibili</b>	<b>Funzioni aziendali coinvolte</b>	<b>Reato</b>
<p><b>Accesso e gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche</b> con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione e modifica di file afferenti l'attività della Società;</li> <li>- protezione dei dati dal rischio di intrusione o di intercettazione (keylogger, backdoor);</li> <li>- verifica della presenza di codici d'accesso a software protetti dall'ingegno e di programmi suscettibili di recare danno (malicious software);</li> <li>- previsione di credenziali di autorizzazione (username, password e smart card) ad ogni singolo collaboratore o dipendente che sia chiamato ad utilizzare gli strumenti informatici aziendali</li> </ul> <p><b>Utilizzo (interno ed esterno) della posta elettronica e della connessione ad internet</b></p> <p><b>Formazione e trasmissione telematica di documentazione a soggetti privati</b></p>	<p>Amministratore Unico;          Direttore;          R.S.P.P.;          Responsabile Commerciale;          Responsabile Amministrativo;          Responsabile tecnico;</p>	<p>Accesso abusivo a sistema informatico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quater c.p.</b>)</li> <li>• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quinquies c.p.</b>)</li> <li>• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o</li> <li>• Telematici (<b>art. 615-quater c.p.</b>)</li> <li>• Ipotesi di falsità aventi ad oggetto documenti informatici (<b>art. 491-bis c.p.</b>)</li> </ul>

### **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono contenute nel Codice Etico adottato dall'Ente.

## **REATI AMBIENTALI**

### **FIGURE DI REATO**

#### **Tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette.**

#### **Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**

Il reato si configura con la condotta – tenuta da “chiunque” – di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto. Sul piano dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

#### **Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

Il reato si configura con la distruzione, da parte di “chiunque”, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione. Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto. Il momento consumativo del reato in oggetto coincide con la lesione (distruzione dell'habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat) del bene protetto. Il bene giuridico oggetto di tutela penale è “l'habitat all'interno di un sito protetto” che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in: 1. “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”; 2. “qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”. Sul piano dell'elemento soggettivo, invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa. Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

#### **Tutela delle specie animali in via di estinzione (L. n. 150 del 1992)**

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975 n. 87, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e

l'incolumità pubblica. Si tratta di sanzioni penali previste dalla Legge 150/1992 o di reati del Codice penale richiamati dalla stessa legge.

#### **Art. 452 bis c.p. - Inquinamento Ambientale**

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Art. 452 quater c.p. - Disastro Ambientale**

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente**

Il reato si configura qualora l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, di cui ai precedenti artt. 452-bis e 452-quater, siano commessi con colpa, ovvero per negligenza, imperizia o imprudenza, nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; in tal caso, le pene previste dalla legge sono diminuite da un terzo a due terzi.

#### **Art. 452-octies c.p. - Delitti associativi aggravati (Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali)**

Il reato si consuma qualora vengano istituite associazioni semplici o di stampo mafioso, rispettivamente configurate agli artt. 416 e 416-bis c.p., in via esclusiva o concorrente, al solo scopo di commettere i reati ambientali di cui agli articoli precedenti, nonché all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale

#### **Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate**

Tale reato si configura qualora:

- si effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice Ambiente;
- si realizzi o gestisca una discarica non autorizzata;

- si effettuino attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (con riferimento all'art. 260, comma 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)**

Tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque si gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ed è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo)**

Tale reato si configura allorché, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero si utilizzi un certificato falso durante il trasporto.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (con riferimento all'art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D. Lgs. 152/2006)**

Tale reato può configurarsi nei seguenti casi:

scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;

- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- mancata osservazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

### **ATTIVITÀ SENSIBILI**

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<p><i>Gestione dei rischi in materia ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento ambientale, all'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, ai delitti colposi contro l'ambiente</i></p>	<p><i>Amministratore Unico            Direttore;            Responsabile Commerciale            Responsabile Amministrativo;            Responsabile settore operativo            R.S.P.P.;            Responsabile Tecnico;            Medico competente.</i></p>	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);            Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies c.p.)            Reati relativi alla gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 152/06)            Reati relativi alla violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei rifiuti e sulla irregolare tenuta dei registri di carico e scarico (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06)            Reati relativi al traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 ed art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06)            Reati relativi alla violazione delle disposizioni in tema sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 152/06)            Violazioni in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs 152/2006)            Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p>

### **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico della Società e dei soggetti che la rappresentano (amministratori, dirigenti, dipendenti), in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, in via contrattuale, di tenere le seguenti condotte:

- ✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 undecies del Decreto);
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare:

- ✓ impegno a svolgere in maniera continua le proprie attività nella prevenzione dell'inquinamento;
- ✓ impegno a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività e dei propri aspetti ambientali a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
- ✓ impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;
- ✓ impegno a sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell'ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori in maniera da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
- ✓ impegno a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
- ✓ impegno a rivedere periodicamente la propria Politica di Qualità per mantenerla attuale e coerente alle vigenti norme, assicurandosi che sia adeguata alla natura, alle dimensioni, agli aspetti ed impatti ambientali dell'attività.

## **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 25-duodecies del decreto) Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del D. Lgs.286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*) ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 - *duodecies* che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

L'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 286/1988 "Procurato ingresso illecito", sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La condotta è punita con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000 per ogni persona, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Ai sensi del comma 3-bis, se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Ai sensi del comma 3-ter, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3 sono commessi al fine:

- a) di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) di trarne profitto, anche indiretto.

L'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1988 "Favoreggiamento della permanenza clandestina" sanziona, fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

### I processi sensibili

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure di selezione ed assunzione del personale dipendente</li> <li>• Procedure di selezione di società a cui appaltare lavori e servizi</li> </ul>	Amministratore Unico; Direttore; Responsabile commerciale; Responsabile Amministrativo;	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare <b>(art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/98)</b>

### Principi di Comportamento

- ✓ Di seguito vengono espresse le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex Decreto.
- ✓ considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- ✓ verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;



- ✓ nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- ✓ assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- ✓ essere rispettate le misure previste dalle procedure / prassi aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- ✓ prevedere che dipendenti e collaboratori esterni possano effettuare segnalazioni all'OdV.

## **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **Art. 377-bis c. p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone), nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

## **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia* e contenente modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati in materia di proprietà intellettuale, introducendo nel Decreto, tra i reati presupposto, i "Delitti in materia di violazione del diritto di autore" (art. 25 *novies* D.Lgs. 231/2001). Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (*Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) ed, in particolare:

### **- Art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, L. 633/1941**

Il delitto di cui all'art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce (con la multa da euro 51 a euro 2.065) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

L'inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore. La norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente si appropri di ricerche/analisi e/o altri documenti contenenti i risultati delle attività portate avanti da ricercatori in modo da utilizzarne i contenuti o pubblicarli sul suo sito internet o su altre reti telematiche come se fossero propri.

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 171 è configurabile qualora sia integrata alternativamente una delle condotte menzionate dall'art. 171 (quindi sia l'ipotesi prevista dall'art. 171 lett. a-bis, sopra descritta, sia le altre ipotesi indicate dalla norma, ovvero riproduzione, trascrizione, diffusione, messa in vendita, di un'opera altrui o rivelazione del contenuto, prima che sia reso pubblico; o anche rappresentazione o diffusione di un'opera altrui) ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Il bene giuridico protetto dalla norma di cui al terzo comma consiste nella protezione dei diritti personali del titolare dell'opera, ovvero il suo onore e la sua reputazione, a differenza della ipotesi criminosa precedente che mira a tutelare l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riproduca su documenti aziendali (giornali, materiali promozionali, comunicazione via internet, ecc.) opere altrui, prima che sia reso pubblico il contenuto, usurpandone la paternità o modificandone il contenuto, con la conseguenza dell'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Art. 171 bis, 1 e 2 comma, L. 633/1941**

**Il primo comma dell'art. 171** è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere, anzitutto, nell'abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all'abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato di quo: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente acquisti una singola licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno.

**Il comma 2 dell'art. 171-bis** mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del suo contenuto; nell'estrazione o reimpiego della banca dati e nella distribuzione, vendita o concessione in locazione della stessa.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, attraverso l'accesso a banche dati online, riproduca in tutto o in parte opere, testi e/o risultati di tipo scientifico al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità.

**Art. 171-ter, L. 633/1941** (Tutela penale opere audiovisive)

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Perché sia integrato il reato de quo, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società filmi/registri le discussioni e tutte le attività svolte nel corso di meeting/convegni/congressi organizzati da società competitor o da altri enti al fine di riutilizzare quanto emerso nel corso di tali occasioni per erogare formazione all'interno della Società o formazione a pagamento presso terzi.

**Art. 171-septies, L. 633/1941** (Responsabilità penale relativa ai supporti)

Il reato si configura allorché i produttori ed importatori dei supporti non soggetti a contrassegno SIAE non comunicano alla SIAE stessa, entro 30 giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, i dati necessari per l'univoca identificazione dei supporti medesimi nonché qualora si dichiarino falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La disposizione, pertanto, è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto di autore. La fattispecie, di conseguenza, è un reato di ostacolo che si configura con la mera violazione dell'obbligo.

**Art. 171-octies, L. 633/1941** (Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Ai fini della caratterizzazione della condotta, si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili

esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

Dal punto di vista soggettivo oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il perseguimento di fini fraudolenti.

### I processi sensibili

Attività Sensibili	Funzioni aziendali coinvolte	Reato
a) gestione del sistema di qualificazione e selezione dei fornitori b) Stipula e gestione dei contratti c) Verifica delle prestazioni e servizi acquistati d) Gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni e) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio g) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati h) Gestione e protezione delle reti i) Attività di back-up dei dati e degli applicativi l) Gestione banche dati e software	Amministratore Unico Direttore Responsabile Amministrativo; Responsabile Tecnico Responsabile I.T.C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 633/1941</li> <li>• Art. 171, terzo comma, L. 633/1941</li> <li>• Art. 171-bis, primo e secondo comma, L. 633/1941</li> </ul>

### Principi di Comportamento

Di seguito vengono espone le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati di cui agli artt. 171 comma 1, lett. a) e comma 3 e 171-bis L. 633/1941:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- b) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale, è necessario quanto segue:

- analisi, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;



- verifica dell'esistenza del Certificate of Authenticity o di certificato/ dichiarazione/ documentazione equipollente;

implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software asset management, anche in outsourcing, volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;

- verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sulla presenza dell'eventuale c.d. "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/ DVD/ floppy) presenti in azienda;
- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

## ALTRE TIPOLOGIE DI REATO

Per quanto concerne le altre ipotesi di reato previste dal Decreto, tra cui:

- il reato di abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato;
- i falsi nummari;
- i delitti contro la personalità individuale (schiavitù e pedopornografia);
- i delitti di criminalità organizzata;
- i delitti contro l'industria ed il commercio;
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- i delitti concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- il reato di xenofobia e razzismo;
- il reato di frode in competizioni sportive;
- l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (inserito nel novero dei reati-presupposto con il D.Lgs. 39/19);
- il reato di contrabbando (inserito nel novero dei reati-presupposto con il D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75);
- reati transnazionali (art.10 L. 146/2006);

si ritiene, allo stato, che il rischio di concretizzazione di tali fattispecie possa essere trascurabile per l'ATC e, pertanto, **non si prevedono** specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello e del Codice Etico.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "Attività Sensibili" potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione previo concerto con l'Organismo di Vigilanza.